



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 2

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

18 ottobre 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 23 ottobre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 15/10/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 555, del Sig. Emiliano Cadonà, allenatore della Montebelluna Rugby 1977 ASD, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto, assunto nella riunione del 9 ottobre 2024, Comunicato GST SEVEN UNDER 14 N. 3, pubblicato in data 10/10/2024, con cui, in relazione alla gara del raggruppamento N. 3 del Campionato Under 14 Seven, Montebelluna Rugby 1977 ASD v Rugby Mirano 1957 ASD, disputata in data 5/10/2024, ha sanzionato lo stesso reclamante con l'interdizione di quattro mesi (dal 9/10/2024 all'8/2/2025 compresi) per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. d), (minacce arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il Sig. Emiliano Cadonà ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Territoriale e chiedendo la riforma del provvedimento, poiché in occasione della gara oggetto di reclamo non avrebbe minacciato nessuno degli arbitri partecipanti al raggruppamento, che erano il Sig. Luca Bonfiglio, il Sig. Kledi Zenelli e il Sig. Mattia Scucciari, tantomeno quest'ultimo che stava arbitrando la gara della sua squadra.

Il Sig. Cadonà, in particolare, ha precisato che nel corso della partita, avendo ritenuto che il direttore di gara non avesse preso la corretta decisione sulla marcatura di una meta a causa della distanza eccessiva rispetto a dove si era svolta l'azione, si era limitato a riferire allo stesso arbitro *"sicuramente con tono sbagliato"* che, non essendo adeguatamente preparato fisicamente per dirigere la partita, avrebbe potuto farsi sostituire da uno degli altri due arbitri presenti al raggruppamento.

Il reclamante, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma integrale del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 18/10/2024, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 23/10/2024, da svolgersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla camera di consiglio del 23/10/2024 compariva personalmente il reclamante Sig. Emiliano Cadonà, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

All'esito della discussione, alla luce del contenuto del reclamo e di quanto riportato nel referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo gli arbitri presenti al raggruppamento, i quali fornivano i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

Esaurita l'istruttoria, in ragione di quanto precisato dagli arbitri sentiti, il Procuratore Federale concludeva chiedendo il parziale accoglimento del reclamo con una mitigazione della sanzione inflitta.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una condotta minacciosa che sarebbe stato posto in atto dal Sig. Cadonà nei riguardi dell'arbitro sig. Mattia Scucciari in occasione della gara oggetto di reclamo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Il direttore di gara sui fatti oggetto di reclamo nel referto ha scritto quanto segue:
“Alla fine della partita Mirano vs Montebelluna l'allenatore si è rivolto all'arbitro Scucciari Mattia (che ha gestito la partita) minacciandolo di mettergli le mani addosso davanti ai propri giocatori, alle squadre avversarie e ai due colleghi arbitri Bonfiglio Luca e Zenelli Kledi tutto ciò urlando, e successivamente si è autonomamente allontanato dall'area di gioco”.

La Corte, considerata la genericità della descrizione nel referto della condotta minacciosa che sarebbe stata assunta dal Sig. Cadonà nei confronti del Sig. Scucciari, ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, gli arbitri presenti al raggruppamento, i quali hanno fornito i chiarimenti su quanto avvenuto.

Sono stati sentiti il Sig. Luca Bonfiglio e il Sig. Kledi Zenelli, i quali hanno confermato che il Sig. Emiliano Cadonà si era lamentato della non buona condizione atletica del loro collega Sig. Mattia Scucciari che avrebbe condizionato il suo arbitraggio, e precisato che lo stesso aveva aggiunto che gli avrebbe dato due schiaffi.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio ha ritenuto, quindi, di non procedere all'audizione anche del Sig. Mattia Scucciari, in quanto ha valutato sufficienti ai fini della decisione le testimonianze su quanto accaduto rese dai suoi colleghi.

La Corte osserva che la frase del Sig. Cadonà rivolta al Sig. Scucciari contiene la prospettazione di un male ingiusto di lieve entità che è da valutarsi minimamente idonea a intimidire il soggetto passivo e, pertanto, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, e tenuto conto anche della richiesta di mitigazione della sanzione da parte della Procura Federale, ritiene di riformare l'interdizione inflitta nel provvedimento impugnato valutando congrua per il caso di specie la sanzione di due mesi di interdizione.

Il Collegio, inoltre, rileva che nel provvedimento impugnato l'interdizione è stata fatta decorrere erroneamente dal giorno stesso in cui la decisione è stata assunta, ovvero dal 9 ottobre 2024, mentre in applicazione del noto principio "*dies a quo non computator est*", la sanzione *de qua* debba correttamente decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato preso il provvedimento affittivo e, quindi, dal 10 ottobre 2024.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. d), (minacce arbitro), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto impugnato, assunto nella riunione in data 9/10/2024, Comunicato GST SEVEN UNDER 14 N.3, pubblicato in data 10/10/2024, sanziona il Sig. Emiliano Cadonà, allenatore della Montebelluna Rugby 1977 ASD, con l'interdizione di due mesi (dal 10/10/2024 al 9/12/2024 compresi);

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 23 - 28 ottobre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro